

COMUNE DI SAN GIOVANNI VALDARNO

(Provincia di Arezzo)

Approvato con DGC nr. 194 del 20-10-2015

REGOLAMENTO RELATIVO AI CRITERI DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 COMMA 7 BIS E SS., DEL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 163 DEL 12 APRILE 2006.

INDICE

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Campo di applicazione
- Art. 2 Oggetto
- Art. 3 Tipologia di interventi
- Art. 4 Costituzione e accantonamento del Fondo per la progettazione e l'innovazione
- Art. 5 Conferimento degli incarichi

CAPO II - Soggetti incaricati e ripartizione del fondo

- Art. 6 Gruppo per la progettazione e controllo di esecuzione dell'opera pubblica
- Art. 7 Aliquota di costituzione del fondo
- Art. 8 Ripartizione del Fondo per la progettazione attività totalmente interna all'Ente
- Art. 9 Ripartizione del Fondo per la progettazione attività esterna all'Ente
- Art. 10 Polizze assicurative

CAPO III - Penalità

- Art. 11 Penalità per errori od omissioni progettuali
- Art. 12 Penalità per ritardi

Capo IV - Disposizioni diverse

- Art. 13 Modalità e tempi per la liquidazione dell'incentivo
- Art. 14 Pagamento del compenso

CAPO V - Norme finali

- Art. 15 Disposizioni transitorie
- Art. 16 Entrata in vigore
- Art. 17 Abrogazioni

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, di seguito denominato «codice», e si applica al personale dipendente incaricato dello svolgimento delle varie attività previste per l'esecuzione di opere pubbliche.

Art. 2. Oggetto

- 1. Oggetto del presente disciplinare sono le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del codice.
- 2. Le somme di cui all'articolo 93, comma 7-bis, del codice, sono costituite da una percentuale dell'importo posto a base di gara dell'intervento come meglio indicato nei successivi commi.
- 3. Le somme di cui al comma 1 sono riconosciute per le attività di progettazione di livello preliminare/definitivo/esecutivo, sicurezza, e le attività connesse con la vigilanza e controllo durante il processo di realizzazione di un'opera pubblica.

Art.3. Tipologia di interventi

- a) Lavori di nuova realizzazione: interventi che riguardano la realizzazione di nuove opere o l'ammodernamento di infrastrutture esistenti che comporti un importante miglioramento delle caratteristiche funzionali dell'opera stessa (ristrutturazioni, riqualificazioni, ammodernamento, adeguamento etc..);
- **b)** Lavori di manutenzione straordinaria: interventi che riguardano lavori su immobili ed infrastrutture esistenti che senza modificare in modo sostanziale le caratteristiche funzionali dell'opera, ne migliorano o ripristinano i contenuti tecnico prestazionali, adeguandoli a determinati parametri di riferimento;

Rientrano tra gli interventi ammessi le perizie di varianti che comportano la redazione di elaborati di progetto sia pur in variazione dell'importo contrattuale, ad eccezione del caso in cui dette perizie siano imputabili al manifestarsi di errori od omissioni del progetto (art. 132 commal lett.e) del codice.

Sono espressamente escluse dall'incentivo gli interventi di manutenzione ordinaria.

Art. 4. Costituzione e accantonamento del fondo per la progettazione e l'innovazione.

- 1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
- 2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.

- 3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
- 4. L'incentivo, comprensivo dell'Irap, degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
- 5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 6. Le somme occorrenti per la corresponsione dell'incentivo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 5. Conferimento degli incarichi

- 1. Gli affidamenti delle attività di che trattasi sono effettuati con provvedimento del dirigente preposto alla Direzione dell'AREA TECNICA.
- 2. Lo stesso dirigente può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso dirigente verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare il nominativo dei dipendenti incaricati del collaudo tecnico-amministrativo o dell'incaricato del certificato di regolare esecuzione nonché, su indicazione del responsabile del procedimento, l'elenco nominativo del personale interno incaricato della progettazione e della direzione lavori e di quello che partecipa e/o concorre a dette attività, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
- 4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
- a) il responsabile del procedimento;
- b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di cui agli articoli 90, comma 4, e 253, comma 16, del codice assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati;
- c) il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione in possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81;
- d) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione:
- e) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;
- f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto (disegni, capitolati, computi metrici, relazioni) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell'esattezza delle rilevazioni, misurazioni, dati grafici, dati economici, contenuti tecnici, contenuti giuridici nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale;
- g) il personale amministrativo, nonché l'ulteriore personale diverso da quello tecnico incaricato, che, pur non firmando il progetto, partecipa direttamente, mediante contributo

intellettuale e materiale all'attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del dirigente, ovvero dello stesso responsabile del procedimento.

CAPO II Soggetti incaricati e ripartizione del fondo

Art.6 Gruppo per la progettazione e controllo di esecuzione dell'opera pubblica

- 1.Il personale del Comune di San Giovanni Valdarno avente diritto all'accesso al fondo è quello impiegato nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione delle opere pubbliche di competenza dell'Ente, per la tipologia di interventi di cui all'art. 3 del presente regolamento.
- 2.Le persone costituenti il gruppo di cui al presente articolo prestano la loro attività assumendo gli incarichi di seguito riportati:
 - Incaricati del ruolo di Responsabile Unico del Procedimento e suoi collaboratori;
 - Incaricati della redazione del ruolo di Progettista e suoi collaboratori;
 - Incaricati del Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e suoi collaboratori;
 - Incaricati della Direzione dei Lavori e suoi collaboratori;
 - Incaricati del Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e suoi collaboratori.
 - Incaricati del Collaudo tecnico amministrativo/ Certificato di regolare esecuzione.
- 3. Nessun incentivo è dovuto al personale con qualifica dirigenziale.

Art.7 Aliquota di costituzione del fondo

1.Il valore massimo dell'aliquota di riferimento per la determinazione del fondo viene stabilita in relazione all'entità dell'importo a base d'asta e alla tipologia dei lavori, come riportato nella tabella seguente:

IMPORTO	INFERIORE SOGLIA COMUNITARIA	SUPERIORE SOGLIA COMUNITARIA
Art. 3 lett. a	2,00%	1,50%
Art. 3 lett. b	1,80%	1,30%

2.E' competenza del Dirigente dell'AREA 2 tecnica, in relazione alla complessità dell'intervento, determinare il valore dell'aliquota effettiva da assumere nel calcolo mediante l'applicazione di un coefficiente non inferiore a 0,85 e non superiore a 1, sulla base della complessità dell'opera/lavori di seguito indicati:

Complessità opera

- Opere o lavori che contengono oltre 3 dei 7 elementi previsti

-	dall'articolo 3, comma 1, lettera 1), del d.p.r. 207/2010	1,00
-	Opere o lavori che comportano procedure espropriative	0,95
-	Opere e lavori non compresi in altri casi della presente tabella	0,90

Opere e lavori di bassa complessità per i quali, ai sensi dell'art. 93, comma 2, del d.lgs. 163/2006, sia disposta una significativa riduzione degli elaborati progettuali indicati dagli articoli da 17 a 43 del d.p.r. 207/2010, oppure venga omesso uno dei due primi livelli di progettazione.

0.85

Art.8 Ripartizione del fondo per la progettazione attività totalmente interna all'Ente

1. Individuata l'aliquota per la costituzione del fondo secondo i criteri di cui all'Art.7 e per ciascuno degli interventi elencati nell'Art.3, esso sarà suddiviso tra le varie figure professionali e rispettivi collaboratori che costituiscono il gruppo per la progettazione, secondo le percentuali indicate nella seguente tabelle:

TAB. 1 - FASE PROGETTAZIONE			
		Firmatario	Collaboratori
		%	[%]
1.	Responsabile Unico Procedimento	7,5	[2,5]
2.	Progettista	35	[15]
3.	Coordinatore per la Sicurezza in	5	[2]
	fase di Progettazione		
	SOMMANO	47,5	

TAB.2 - FASE ESECUZIONE			
		Firmatario	Collaboratori
		%	[%]
1.	Responsabile Unico Procedimento	7,5	[2,5]
2.	Direzione dei Lavori	25	[10]
3.	Coordinatore per la Sicurezza in	15	[5]
	fase di Esecuzione		
4.	Collaudatore/CRE	5	-
	SOMMANO	52,5	

- 2. Le somme destinate all'incentivazione dei dipendenti sono così ripartite:
 - a. Fase progettuale, a partire dalla redazione del progetto preliminare, con esclusione della redazione di studi di fattibilità e del documento preliminare di progettazione: pari al 47,5% dell'incentivo.
 - Fase esecutiva (compreso il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione) a partire dalla consegna dei lavori e fino al compimento del collaudo: 52,5% dell'incentivo

Tra parentesi quadra delle tabelle 1 e 2 è indicata la percentuale massima per compensare i collaboratori individuata su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, in tal caso la percentuale a loro destinata verrà detratta da quella destinata al firmatario.

3. Le prestazioni non svolte dal personale dipendente dell'Ente costituiscono economie di spesa.

Art.9 Ripartizione del fondo per la progettazione attività esterna all'Ente

1. Nel caso in cui le attività professionali di cui ai punti 2.3. "Tabella 1 Fase progettazione e 2.3.4. "Tabella 2 Fase esecuzione". siano affidate a personale esterno all'Ente e si proceda alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento tra il personale dipendente dell'Ente l'aliquota da applicare è stabilita nella misura massima del 25%.

Art.10 Polizze Assicurative

- 1.L'Amministrazione provvederà, contestualmente all'affidamento dell'incarico, alla stipula di apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi legati alla progettazione a favore dei tecnici dipendenti in conformità a quanto stabilito dal comma 5 art. 90 e comma 7 bis art. 92 del codice.
- 2.L'Amministrazione provvederà, contestualmente all'affidamento dell'incarico, alla stipula di apposita polizza per la copertura assicurativa della responsabilità civile professionale dei dipendenti pubblici incaricati della verifica della progettazione di lavori il cui premio è a totale carico dell'amministrazione di appartenenza ai sensi dell'art. 112 comma 4 bis del codice.
- 3.Il mancato assolvimento di quanto disposto ai comma 1 e 2 comporterà la nullità del provvedimento di incarico.

Capo III Penalità

Art. 11. Penalità per errori od omissioni progettuali

1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo; ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle some erogate.

Art. 12. Penalità per ritardi

- 1. Ai fini della erogazione delle somme ai dipendenti, è necessario l'accertamento positivo da parte del Dirigente/Responsabile dell'effettuazione delle singole attività da parte dei dipendenti incaricati. L'accertamento, per la fase di progettazione, viene effettuato in corrispondenza dell'attività di verifica e validazione di cui agli articoli da 44 a 59 del d.p.r. 207/2010. L'accertamento, per la fase di esecuzione, viene effettuato in corrispondenza degli stati di avanzamento dei lavori e del collaudo finale.
- 2. L'accertamento è positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte nei tempi previsti, senza errori o ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati.
- 3. L'accertamento è parzialmente positivo nel caso in cui tutte le attività siano state svolte, ma

- con ritardi, imputabili ai dipendenti incaricati, non superiori al 30% dei tempi assegnati o con errori che non comportano aumenti di spesa o la necessità di varianti progettuali.
- 4. L'accertamento è negativo quando le attività non siano state portate a compimento oppure lo
 - siano state con ritardi superiori a quelli indicati al comma 3 o con gravi errori, imputabili ai dipendenti incaricati. Sono considerati, comunque, gravi gli errori di progettazione che
 - comportano la necessità di varianti in corso d'opera.
- 5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo disciplinare,amministrativa e contabile, il Dirigente/Responsabile contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.
- 6. Nel caso di accertamento parzialmente positivo, l'incentivo da erogare sulla singola opera o
 - lavoro per l'attività nella quale si è verificato l'errore è decurtato di una percentuale tra il 10% ed il 50%, in ragione della durata del ritardo e dell'impatto che l'errore ha avuto sull'andamento dei lavori.
- 7. Nel caso di accertamento negativo, i soggetti responsabili del grave errore o del grave ritardo non percepiscono le somme relative all'attività nella quale esso si è verificato; le somme costituiscono economia.
- 8. Non costituiscono cause di ritardo imputabili direttamente ai soggetti incaricati della progettazione le eventuali modifiche richieste durante lo svolgimento della progettazioni rispetto a quanto stabilito nel provvedimento di incarico originario.

Capo IV Disposizioni diverse

Art. 13. Modalità e tempi per la liquidazione dell'incentivo

- 1.La determinazione di impegno di spesa e liquidazione degli importi relativi all'incentivo sono adottati dal Dirigente preposto alla Direzione dell'AREA TECNICA.
- 2. La determinazione di liquidazione degli importi relativa alle attività professionali necessarie alle fase di progettazione (rup, progettista, coordinatore per la sicurezza e loro collaboratori) dovrà essere adottata entro il mese successivo a quello dell'atto di approvazione propedeutico alla procedura di gara.
- 3. La determinazione di liquidazione degli importi relativa alle attività professionali necessarie alle fase di esecuzione (rup, progettista, coordinatore per la sicurezza e loro collaboratori) dovrà essere adottata entro il mese successivo alla data del certificato di regolare esecuzione o, qualora previsto, del collaudo tecnico –amministrativo.
- Nel caso di opere e lavori pubblici non finanziati con risorse proprie dell'Ente, l'emissione dei mandati di pagamento è, comunque, subordinata all'acquisizione, nelle disponibilità di cassa dell'Ente, delle somme occorrenti.
- 4. Nei casi di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 136 del codice saranno corrisposte le rispettive quote in proporzione ai lavori effettivamente svolti dall'appaltatore, sulla base delle risultanze dello stato di consistenza.

5. Nel caso di svolgimento parziale di prestazioni professionali saranno corrisposte le rispettive quote incentivanti in proporzione alla progettazione approvata ovvero ai lavori effettivamente svolti dall'appaltatore desumibili dalla documentazione custodita agli atti dell'Ente.

Art. 14. Pagamento del compenso

- 1. Il pagamento della quota di incentivazione è disposto dal dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.
- 2. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.
- 3. Il pagamento delle competenze, così come previste nella determinazione di liquidazione e relativo impegno di spesa, verrà erogato successivamente agli adempimenti previsti dal contratto decentrato.

Capo V Norme finali

Articolo 15. Disposizioni transitorie.

- 1. L'incentivo per le prestazioni espletate in data antecedente l'entrata in vigore della legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014 ovvero svolte in data antecedente il 19.08.2014, sarà erogato utilizzando l'aliquota incentivante stabilita dalla normativa vigente alla data di espletamento delle prestazioni svolte utilizzando i criteri di ripartizione di cui all'art.8 del presente regolamento. E' lasciata facoltà al Dirigente dell'AREA 2 tecnica, previa valutazione di merito relativa alla complessità dell'intervento, determinare il valore dell'aliquota effettiva da assumere nel calcolo in conformità all'art. 7 comma 2 del presente regolamento.
- 2. A tal fine si riportano di seguito le modifiche introdotte in materia di incentivi per la progettazione, da disposizioni normative nel periodo 2008-2010, ovvero:
 - con l'articolo 61, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133, l'incentivo viene abbassato allo 0,50 % con decorrenza 1 gennaio 2009;
 - con l'articolo 1, comma 10-quater del decreto legge 23 ottobre 2008, n.162 convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, viene ripristinato l'incentivo nella misura del 2,00 % con decorrenza 23 dicembre 2008 e sino al 28 gennaio 2009;
 - con l'articolo 18, comma 4-sexies del decreto-legge 29/11/2008, n. 185 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, l'incentivo era stato nuovamente abbassato allo 0,50 % con decorrenza 29 gennaio 2009 e sino al 23 novembre 2010;
 - con l'articolo 35, comma 3 della legge contenente le "deleghe al Governo in materia di lavori usuranti", con la cancellazione del comma 7-bis dell'articolo 61 del dl n. 112/2008, viene ripristinata la percentuale del 2,00 % con decorrenza 24 novembre 2010.

Da quanto sopra riportato scaturisce la seguente tabella riepilogativa:

PERIODO ESPLETAMENTO PRESTAZIONE PROFESSIONALE	PERCENTUAL E VIGENTE
A – Anteriore la data del 29.01.2009	2,0
B - Dal 29.01.2009 al 23.12.2010	0,5%
C – Successiva alla data del 24.12.2010	2,0%

Art. 16. Entrata in vigore

Il presente regolamento, aggiornato alla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che segue alla avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.

Il presente Regolamento è reso pubblico anche mediante inserzione nel sito Istituzionale dell'Ente alla sezione "Amministrazione trasparente".

Art. 17. Abrogazioni

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente regolamento, in particolare il "Disciplinare relativo ai criteri di ripartizione degli incentivi per la progettazione previsti dall'art. 18 della legge nr. 109/94" approvato con Deliberazione G.M. nr. 437/1997".